

WEBINAR GRATUITO

Venerdì, 20 Settembre 2024, ore 17.00 (CET)

AI Act

Regolamentazione Europea per un'Intelligenza
Artificiale Affidabile e Sicura

Programma

- Introduzione all'AI Act
- Struttura e ambito di applicazione del Regolamento
- Requisiti dei sistemi di IA ad alto rischio, procedure di sicurezza e impatto sui diritti fondamentali
- Divieti e obblighi specifici
- Impatto del Regolamento su Settori Specifici
- Prospettive Future e Implementazione
- Q&A

RELATORE



Lorenzo Stipa
Avvocato in Roma



FORMAZIONE PROFESSIONALE



STUDIO COMMERCIALISTI



STUDIO LEGALE

Introduzione all'A.i. Act (Regolamento 2024/1689)

Panoramica generale



Eventi chiave che hanno determinato la necessità di disciplinare il fenomeno tecnologico dell'intelligenza artificiale:



U.S.A. novembre 2022 viene rilasciato Chat GPT 3.5. che in pochi mesi viene scaricato e utilizzato da milioni di utenti.




U.S.A. marzo 2023 Elliot Higgins (giornalista) diffonde per scherzo immagini dell'arresto di Donald Trump che diventano in poco tempo virali



U.S.A. giugno 2023 avvocati Schwartz e LoDuca sanzionati dal F.D.C. di New York per l'utilizzo di precedenti giudiziari totalmente inventati da Chat GPT.

Introduzione all'A.i. Act (Regolamento 2024/1689)

Perché è necessario regolamentare I.A. nell'Unione Europea?



Contesto:

Considerando n.3

Necessità di un quadro giuridico uniforme nell'UE per l'intelligenza artificiale (IA).

Prevenire la frammentazione del mercato interno.



Obiettivi Principali:

Considerando n. 1

Promuovere un'IA antropocentrica, affidabile e sicura.

Proteggere la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali.

Favorire l'innovazione e la libera circolazione dei beni e servizi basati sull'IA.

Struttura e ambito di applicazione del Regolamento 2024/1689

Oggetto: promozione di un' I.A. antropocentrica ed affidabile, tutela dei diritti fondamentali sanciti dalla CDFUE, miglioramento del funzionamento del mercato interno (CAPO I art.1)

Ambiti di applicazione: settori e tipi di applicazioni IA coinvolti dal regolamento e settori esclusi (CAPO I art.2)

Definizioni chiave: cosa si intende per sistemi di IA e altri termini rilevanti (CAPO I art.3)

Capo / Art 1 Oggetto



Migliorare il funzionamento del mercato interno



Promuovere la diffusione di una I.A. antropocentrica e affidabile



Garantire livelli elevati di protezione di salute sicurezza e diritti fondamentali sanciti dalla CDFUE




Promuovere l'innovazione

Capo I art. 2 Ambiti di applicazione: settori e tipi di applicazioni IA coinvolti dal regolamento e settori esclusi

Soggetti a cui viene applicato A.I. Act : fornitori, importatori, distributor, deployer, fabbricanti, rappresentanti autorizzati fornitori extra UE, persone interessate che si trovano nell'unione

Esclusioni: Sistemi di I.A. per scopi militari, sicurezza nazionale, attività di ricerca, attività non professionali, sistemi di I.A. con licenza libera e Open Source



Capo I art 3 Definizioni chiave: Cosa si intende per sistemi di I.A.?

- «sistema di IA»: un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali

Capo I art 3 Definizioni chiave: altri termini rilevanti



«rischio»: la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stesso;



«fornitore»: una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali



«deployer»: una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale

Capo III Sez I art 6 Classificazione dei sistemi di I.A. come ad alto rischio

un sistema di IA è considerato ad alto rischio se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:



a) il sistema di IA è destinato a essere utilizzato come componente di sicurezza di un prodotto, o il sistema di IA è esso stesso un prodotto, disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I;



b) il prodotto, il cui componente di sicurezza a norma della lettera a) è il sistema di IA, o il sistema di IA stesso in quanto prodotto, è soggetto a una valutazione della conformità da parte di terzi ai fini dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di tale prodotto ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I. 2. Oltre ai sistemi di IA ad alto rischio di cui al paragrafo 1, sono considerati ad alto rischio anche i sistemi di IA di cui all'allegato III

Requisiti dei sistemi di IA ad alto rischio, procedure di sicurezza e impatto sui diritti fondamentali

Requisiti generali: (CAPO III Sez.2 artt. 15)

Valutazioni di conformità: procedure e standard da rispettare.
(CAPO III Sez. 2 artt. da 8 a 14)

Valutazioni d'impatto sui diritti fondamentali: (CAPO III Sez. 3 art. 27)

Requisiti generali previsti dall'art. 15: Accuratezza robustezza ciphersicurezza

I sistemi di IA ad alto rischio sono progettati e sviluppati in modo tale da conseguire un adeguato livello di accuratezza, robustezza e ciphersicurezza e da operare in modo coerente con tali aspetti durante tutto il loro ciclo di vita.

I livelli di accuratezza e le pertinenti metriche di accuratezza dei sistemi di IA ad alto rischio sono dichiarati nelle istruzioni per l'uso che accompagnano il sistema.

I sistemi di IA ad alto rischio sono il più resilienti possibile per quanto riguarda errori, guasti o incongruenze che possono verificarsi all'interno del sistema o nell'ambiente in cui esso opera, in particolare a causa della loro interazione con persone fisiche o altri sistemi. A tale riguardo sono adottate misure tecniche e organizzative.

La robustezza dei sistemi di IA ad alto rischio può essere conseguita mediante soluzioni tecniche di ridondanza, che possono includere piani di backup o fail-safe

Valutazioni di conformità: procedure e standard da rispettare. (CAPO III Sez. 2 artt. da 8 a 14)



Art. 8 Conformità ai requisiti



Art. 9 Sistema di gestione dei rischi



Art. 10 Dati e governance dei dati



Art. 11 Documentazione tecnica



Art. 12 Conservazione delle registrazioni



Art. 13 Trasparenza e fornitura di informazioni ai deployer




Art. 14 Sorveglianza umana


Valutazioni d'impatto sui diritti fondamentali: (CAPO III Sez. 3 art. 27)




Prima di utilizzare un sistema di IA ad alto rischio i deployer che sono organismi di diritto pubblico o sono enti privati che forniscono servizi pubblici e i deployer di sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punto 5, lettere b) e c), effettuano una valutazione dell'impatto sui diritti fondamentali che comprende gli elementi seguenti:



c) le categorie di persone fisiche e gruppi verosimilmente interessati dal suo uso nel contesto specifico;



a) una descrizione dei processi del deployer in cui il sistema di IA ad alto rischio sarà utilizzato in linea con la sua finalità prevista;



d) i rischi specifici di danno che possono incidere sulle categorie di persone fisiche o sui gruppi di persone individuati a norma della lettera c), del presente paragrafo tenendo conto delle informazioni trasmesse dal fornitore a norma dell'articolo 13;



b) una descrizione del periodo di tempo entro il quale ciascun sistema di IA ad alto rischio è destinato a essere utilizzato e con che frequenza;



e) una descrizione dell'attuazione delle misure di sorveglianza umana, secondo le istruzioni per l'uso; f) le misure da adottare qualora tali rischi si concretizzino, comprese le disposizioni relative alla governance interna e ai meccanismi di reclamo

Divieti ed Obblighi Specifici: Capo II Art. 5 Pratiche di I.A. vietate e usi che sono esplicitamente proibiti

I.A. che utilizza tecniche
subliminali,
manipulative o
ingannevoli


I.A. che classifica
individui o gruppi di
essi in base a
caratteristiche sociali o
personali

I.A. di polizia predittiva

I.A. che acquisisce
informazioni sulle
emozioni del lavoratore
o dello studente

I.A. di identificazione
biometrica remota in
tempo reale e deroghe


Obblighi di trasparenza: informazioni che devono essere fornite agli utenti



Art. 17 Sistema di gestione della qualità



Art 18 Conservazione dei documenti



Art. 20 Misure correttive e dovere di informazione



Art. 21 Cooperazione con le autorità competenti

Monitoraggio e governance: Responsabilità degli operatori economici e delle autorità di vigilanza

Obblighi dei fornitori: (CAPO III Sez. 3 art. 16 e ss.).

Obblighi degli importatori (CAPO III Sez. 3 art 23)

Obblighi dei distributori (CAPO III Sez. 3 art. 24)

Obblighi del deployer (CAPO III Sez 3 art. 26)

Responsabilità lungo la catena del valore dell'I.A. (CAPO III Sez 3 art. 25)

Autorità di notifica e relative procedure (CAPO III Sez. 4)

Impatto del regolamento su settori specifici

Istruzione e formazione professionale (Allegato III e art 6)



Sono considerati ad alto rischio i ai sensi dell'art. 6 i sistemi di I.A.:



destinati a essere utilizzati per determinare l'accesso, l'ammissione o l'assegnazione di persone fisiche agli istituti di istruzione e formazione professionale a tutti i livelli;



sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare i risultati dell'apprendimento, anche nei casi in cui tali risultati sono utilizzati per orientare il processo di apprendimento di persone fisiche in istituti di istruzione o formazione professionale a tutti i livelli;



i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare il livello di istruzione adeguato che una persona riceverà o a cui potrà accedere, nel contesto o all'interno di istituti di istruzione o formazione professionale a tutti i livelli;



i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per monitorare e rilevare comportamenti vietati degli studenti durante le prove nel contesto o all'interno di istituti di istruzione e formazione professionale a tutti i livelli.

Occupazione e gestione dei lavoratori

Come il regolamento influisce su assunzioni, valutazioni delle performance e gestione dei dipendenti (Allegato e III art. 6)



Sono considerati ad alto rischio I sistemi di I.A.:



a) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per l'assunzione o la selezione di persone fisiche, in particolare per pubblicare annunci di lavoro mirati, analizzare o filtrare le candidature e valutare i candidati;



b) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per adottare decisioni riguardanti le condizioni dei rapporti di lavoro, la promozione o cessazione dei rapporti contrattuali di lavoro, per assegnare compiti sulla base del comportamento individuale o dei tratti e delle caratteristiche personali o per monitorare e valutare le prestazioni e il comportamento delle persone nell'ambito di tali rapporti di lavoro.

Servizi essenziali e pubblici: Effetti sull'accesso ai servizi essenziali e sull'affidabilità creditizia



Sono considerati ad alto rischio ai sensi dell'art. 6 e dell'Allegato III:



a) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche o per conto di autorità pubbliche per valutare l'ammissibilità delle persone fisiche alle prestazioni e ai servizi di assistenza pubblica essenziali, compresi i servizi di assistenza sanitaria, nonché per concedere, ridurre, revocare o recuperare tali prestazioni e servizi;



b) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare l'affidabilità creditizia delle persone fisiche o per stabilire il loro merito di credito, a eccezione dei sistemi di IA utilizzati allo scopo di individuare frodi finanziarie;



c) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per la valutazione dei rischi e la determinazione dei prezzi in relazione a persone fisiche nel caso di assicurazioni sulla vita e assicurazioni sanitarie;



d) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare e classificare le chiamate di emergenza effettuate da persone fisiche o per inviare servizi di emergenza di primo soccorso o per stabilire priorità in merito all'invio di tali servizi, compresi polizia, vigili del fuoco e assistenza medica, nonché per i sistemi di selezione dei pazienti per quanto concerne l'assistenza sanitaria di emergenza

Prospettive future ed implementazione



Articolo 113 Entrata in vigore e applicazione



Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si applica a decorrere dal 2 agosto 2026.



I capi I e II si applicano a decorrere dal 2 febbraio 2025;



Il capo III, sezione 4, il capo V, il capo VII, il capo XII e l'articolo 78 si applicano a decorrere dal 2 agosto 2025, ad eccezione dell'articolo 101; L'articolo 6, paragrafo 1, e i corrispondenti obblighi di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dal 2 agosto 2027.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Sfide ed opportunità : considerazioni per le imprese e gli sviluppatori di I.A.

Sfide:

Conformità Normativa:

- Le imprese devono adattarsi a regole armonizzate che garantiscano il rispetto dei valori dell'UE e dei diritti fondamentali, con il rischio di sanzioni elevate in caso di non conformità.

Trasparenza e Affidabilità:

- È essenziale sviluppare sistemi IA che siano trasparenti e spiegabili, garantendo robustezza e sicurezza, per evitare abusi e proteggere la reputazione aziendale.

Opportunità:

Vantaggio Competitivo:

- Le aziende possono posizionarsi come leader sviluppando IA affidabili e conformi, guadagnando fiducia e accesso preferenziale al mercato europeo.

Espansione del Mercato:

- Il regolamento facilita la libera circolazione di beni e servizi basati su IA in tutta l'UE, eliminando barriere nazionali e aprendo nuovi settori emergenti.


Ruolo dell'Ufficio per l'IA.

Funzioni e supporto fornito alle autorità nazionali e agli operatori

Art. 3 Definizione : la funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla Commissione;



Articolo 64 Ufficio per l'IA. La Commissione sviluppa le competenze e le capacità dell'Unione nel settore dell'IA attraverso l'ufficio per l'IA. 2. Gli Stati membri agevolano i compiti affidati all'ufficio per l'IA, come indicato nel presente regolamento;



Decisione della Commissione C (2024) 390 del 24 1 24 istitutiva dell'Ufficio per l'IA.



*Q & A e
considerazioni finali*

Contatti

Avv. Lorenzo Stipa

Via Domenico Chelini 9 Roma

E-mail:

lorenzo.stipa@gmail.com

Cell. +39 3288694344

